



DISPOSIZIONI MUNICIPALI PER L'USO DEI LUOGHI PER LA PROVA DELLE ARMI DA CACCIA

Il Municipio, nelle sue sedute di Lunedì 2 giugno 1997, 28 luglio 1997 e 2 febbraio 1998, visti l'articolo 13 della Legge cantonale sulla caccia e l'art. 13 delle Disposizioni di attuazione della stessa legge, emette le seguenti disposizioni relative all'uso dei luoghi per la prova delle armi da caccia.

1. L'uso dei siti per la prova delle armi da caccia è permesso solo ai soci della società cacciatori Alba Mesocco e ai domiciliati nel Comune di Mesocco.
2. Tipo di armi permesse: solo armi da caccia per il Cantone dei Grigioni, come da art. 13 della Legge cantonale sulla caccia. Per la prova di altre armi da caccia deve essere richiesto uno speciale permesso al Municipio.
3. Prima di iniziare l'attività di tiro ogni tiratore ha l'obbligo di segnalare il tiro con l'apposita "segnalazione bandiera" sia nelle immediate vicinanze dello stabile o dell'infrastruttura che presso la boute.
4. Ogni tiratore è responsabile verso terzi o cose. Egli può procedere al tiro solo dopo aver stipulato l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per cacciatori, come da articolo 5 della Legge cantonale sulla caccia.

5. Giorni e orari liberi per il tiro:

Spin de Cogn

Dal 1° aprile al 15 agosto e dal 1° ottobre al 30 novembre

Martedì dalle ore 16.00	alle ore 20.00
Giovedì dalle ore 16.00	alle ore 20.00
Sabato dalle ore 14.00	alle ore 18.00

Dal 16 agosto al 30 settembre

l'uso dello stand è libero tutti i giorni, eccezione fatta per il giorno della Festa federale

dalle ore 09.00	alle ore 12.00
dalle ore 13.30	alle ore 20.00

Muccia

Dal 1° luglio al 15 agosto

Martedì dalle ore 16.00	alle ore 20.00
Venerdì dalle ore 16.00	alle ore 20.00

Dal 16 agosto al 30 settembre

l'uso dello stand è libero tutti i giorni, eccezion fatta per il giorno della Festa federale,

dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Si rendono comunque attenti i cacciatori sul fatto che nel periodo di caccia, in base alla vigente legislazione cantonale in materia, non è permesso raggiungere con veicoli a motore il luogo per la prova delle armi, ciò in base all'art. 17 delle disposizioni di attuazione della legge sulla caccia.

6. Divieto di tiro

E' vietato esercitare l'attività di tiro in Spin de Cogn durante i lavori agricoli nel vicino prato e stalla e in caso di uso del recinto delle pecore.

Tutti gli altri giorni non menzionati e i giorni festivi sono vietati, ad eccezione dei giorni per le manifestazioni organizzate della società, approvati preventivamente dal Municipio.

7. Eventuali trasgressioni alle presenti disposizioni possono essere punite dal Municipio tramite multa e, in casi gravi, con denuncia alle autorità competenti.
8. Le presenti disposizioni entrano in vigore a far data dal 1° aprile 1998

Modifiche effettuate luglio 2013 (punto 5, tiro in Muccia dal 1° luglio).

Mesocco, 29 luglio 2013

M U N I C I P I O D I M E S O C C O

Il Sindaco: Ch. De Tann

Il Segretario: G. Cereghetti